

AL DI LA' DEI BOLLI

# nella **censura** la **verità della guerra**

di **TULLIO SCOVAZZI**

**Le celebrazioni della Grande Guerra evitano che si parli di ciò che fu realmente, di come persino la censura postale potesse dare la morte con ignominia**

**D**ietro i bolli “verificato per censura” o simili apposti su buste spedite nel periodo della Prima Guerra Mondiale<sup>1</sup> sta una precisa normativa e, soprattutto, stanno tristi vicende umane che la lettura di alcune sentenze emesse da tribunali militari possono rivelare.

Nell'imminenza dell'entrata in guerra dell'Italia, la legge 20 maggio 1915, n. 671, attribuì al Governo la facoltà “di emanare disposizioni aventi valore di legge per quanto sia richiesto dalla difesa dello Stato, dalla tutela dell'ordine pubblico e da urgenti o straordinari bisogni della economia nazionale”. Tali disposizioni furono emanate con decreti, riguardanti la pubblica sicurezza, la stampa, la censura telegrafica, telefonica e radiotelegrafica e, infine, la censura postale (regio decreto 23

maggio 1915, n. 689). Quest'ultimo dava al Governo la facoltà, oltre che di sospendere il servizio dei pacchi postali spediti da privati e l'invio di giornali e di opere periodiche, “di aprire, per mezzo di ufficiali dell'esercito e dell'armata o di funzionari civili espressamente delegati, le corrispondenze chiuse affidate alla posta ovunque dirette, per accertare se siano in esse contenute notizie concernenti le forze, la preparazione e la difesa militare dello Stato, di procedere, in caso affermativo, al sequestro di dette corrispondenze e di promuovere a carico dei mittenti le sanzioni di cui alla legge 21 marzo 1915, n. 273” (reclusione fino a due anni e multa fino a lire 2.000, aumentabili di un terzo in caso di aggravanti).

L'ordinanza del 28 luglio 1915 del Comando Supremo, che, in base all'art. 251 del codice penale per l'Esercito (regio decreto 28 novembre 1869, n. 5378) aveva il pote-

re di pubblicare bandi aventi forza di legge, confermò le sanzioni previste per chi affidasse alla posta notizie di carattere militare, salve le più gravi sanzioni “ove il fatto costituisca una forma di tradimento o spionaggio”. Il reato poteva essere compiuto da “chiunque militare o persona estranea alla milizia nel territorio del Regno dichiarato in istato di guerra e nei territori occupati dal R. Esercito” e si perfezionava “indipendentemente dall'avvenuta consegna al consegnatario, per il solo fatto della spedizione”. L'ordinanza ampliò il tipo delle notizie militari vietate, che erano quelle “relative alla forza, alla preparazione, alla difesa militare dello Stato, alla dislocazione e movimenti delle truppe, alla disciplina, allo stato sanitario delle stesse”.

L'ordinanza sanzionò il reato comunemente indicato con la parola “disfattismo”, compiuto anche da chi “spedisce corrispondenze contenenti espressioni, anche generiche, di denigrazione delle operazioni di guerra, di disprezzo e di vilipendio per l'Esercito, per l'amministrazione e i Corpi militari, oppure oltraggiose per persone appartenenti alla milizia anche non determinate”. Illecito era anche dare notizie sulla difesa dello Stato o sulle operazioni militari diverse da quelle che erano portate a conoscenza del pubblico dal Governo o dai Comandi militari oppure dare notizie sull'ordine pubblico, sull'economia nazionale o su altri fatti di pubblico interesse “per le quali possa essere comunque turbata la tranquillità pubblica o altrimenti danneggiati pubblici interessi”.

In Italia, oltre che misura inevita-

<sup>1</sup> Ringrazio Fabio Vaccarezza per avermi fornito le immagini che accompagnano questo articolo.



Posta militare: intero postale del 1916 con la scritta VERIFICA per censura manoscritta

bile in tempo di guerra, la censura costituì anche un elemento del feroce sistema repressivo instaurato dal Comando Supremo, affidato al gen. Luigi Cadorna (1850-1928).

Cadorna preferiva le esecuzioni sommarie<sup>2</sup> alle sentenze dei tribunali militari: *“Ognuno deve sapere che chi tenti ignominiosamente di arrendersi o di retrocedere, sarà raggiunto, prima che si infami, dalla giustizia sommaria del piombo delle linee retrostanti o da quello dei carabinieri incaricati di vigilare alle spalle delle truppe, sempre quando non sia stato freddato prima da quello dell’ufficiale. Per chiunque riuscisse a sfuggire a questa salutare giustizia sommaria, subentrerà, inesorabile, esemplare, immediata, quella dei tribunali militari; a infamia dei colpevoli e ad esempio per gli altri, le pene capitali verranno eseguite alla presenza di adeguate rappresentanze dei corpi”*<sup>3</sup>. Spesso i militari in prima linea si rendevano conto che l’ordine di andare all’attacco era imminente quando vedevano i carabinieri armati schierarsi sinistramente dietro di loro.

Se il presunto responsabile finiva davanti a un tribunale militare, per Cadorna era preferibile la pena di morte, almeno nei casi in cui tale sanzione era prevista dal codice penale per l’Esercito (ad esempio, per i reati di tradimento, codardia, diserzione, sbandamento, rifiuto di servizio di guerra, rivolta, spionaggio): *“La sola cosa che il soldato temeva era la condanna a morte, e le altre pene, anche gravi, poco paventava, e anzi finiva per gradire se valevano ad allontanarlo dalla trincea, convinto d’altra parte che alla fine della guerra sarebbe intervenuta l’ammistia”*<sup>4</sup>.

La concezione che la sanzione do-

vesse essere non tanto la conseguenza della commissione di un reato, ma soprattutto un esempio perché reati non fossero da altri in futuro compiuti, spiega perché nell’esercito italiano fosse praticata, e anche da Cadorna ordinata<sup>5</sup>, la decimazione (fucilazione mediante estrazione a sorte di coloro che saranno uccisi), che può colpire gli innocenti e salvare i responsabili.

In un simile contesto, la censura diede modo a Cadorna di rafforzare il suo convincimento che le troppe diserzioni e altri reati militari avvenuti nell’esercito italiano fossero dovuti alla propaganda anti-militarista, che pure era diffusa nel paese. Cadorna non arrivò mai a capire che le ordinarie condizioni di vita dei soldati e, soprattutto, la visione di tutti i caduti e mutilati dopo gli insensati attacchi frontali contro trincee, reticolati e mitragliatrici cui egli costringeva le sue truppe erano incentivi ai reati militari molto più persuasivi della propaganda anti-militarista che i soldati, in buona parte analfabeti, non sempre erano in grado di comprendere.

Le sentenze dei tribunali militari italiani durante la Grande Guerra sono state pubblicate soltanto in piccola parte<sup>6</sup>. In alcune, come quelle che si ricordano qui di seguito, la censura postale fa la sua apparizione.

Nella notte tra il 15 e 16 luglio 1917, due reggimenti della brigata Catanzaro si rivoltarono dopo avere ricevuto l’ordine di ritornare in prima linea, invece di beneficiare del previsto riposo. I rivoltosi usarono le armi contro i militari che erano stati inviati per ristabilire l’ordine,

uccidendo due ufficiali e nove soldati. Domato l’ammutinamento grazie all’impiego di squadroni di cavalleria e di auto-mitragliatrici, la repressione contro i rivoltosi si manifestò con esecuzioni sommarie, una decimazione e procedimenti militari, che si conclusero con varie condanne a morte. È probabile che L.P., condannato alla fucilazione con sentenza del 1° agosto 1917 del Tribunale militare di guerra del VII corpo d’armata<sup>7</sup>, abbia rimpianto di non aver tenuto conto dell’esistenza della censura postale: *“Per quanto riguarda il L.P., la prova della sua partecipazione alla rivolta si sussume da una lettera da lui scritta alla propria moglie ed intercettata dalla censura, nella quale egli confessa di aver preso parte attiva alla rivolta, e si vanta di aver ucciso un carabiniere, dopo averlo maltrattato ripetutamente col calcio del fucile. (...) Il L.P. asserisce che quando scrisse la lettera era in istato di ubriachezza: ma ciò deve essere escluso pel tenore della lettera stessa la quale dà una descrizione precisa dei dolorosi avvenimenti di quella sera, sebbene per quanto riguarda l’uccisione del carabiniere sorga il dubbio al Tribunale che l’imputato abbia voluto attribuire a se stesso l’infame uccisione del povero milite per un sentimento perverso di vanagloria. Risulta invero dalla deposizione del capitano dei RR. CC. T. che il carabiniere B. è stato ucciso in condizioni*


<sup>2</sup> Un caso estremo di esecuzione sommaria – il 3 novembre 1917, a Noventa di Padova il gen. Andrea Graziani fece fucilare l’artigliere Alessandro Ruffini, che l’aveva salutato tenendo un sigaro in bocca – è ricordato in Pignini, *L’Italia s’è rotta*, in *L’Arte del Francobollo*, dicembre 2017, p. 12. Questa esecuzione sommaria (ma sarebbe meglio dire omicidio) rimase impunita. Nel centenario della sua uccisione, il Circolo Culturale Filatelico Numismatico F. Matassoli di Castelfidardo ha utilizzato un francobollo “personalizzabile” del Lussemburgo per ricordare Ruffini. Sarebbe bene che anche lo Stato seguisse questo esempio, procedendo alla riabilitazione di tutti i militari che sono stati ingiustamente uccisi dall’Italia stessa. Uno Stato degno di questo nome non dovrebbe più a lungo tollerare che alla violenza arbitraria sia aggiunto l’insulto verso le vittime.

<sup>3</sup> Così la circolare del Comando Supremo n. 3525 del 28 settembre 1915.

<sup>4</sup> Cadorna, *Pagine polemiche*, s.l., 1950, p. 92 (si tratta di un’opera scritta da Cadorna e lasciata ai figli, con richiesta di pubblicarla dopo la sua morte).

<sup>5</sup> Si veda la circolare telegrafica del Comando Supremo del 1° novembre 1916 (in Cadorna, *Pagine cit.*, p. 94).

<sup>6</sup> Forcella & Monticone, *Plotone di esecuzione – I processi della Prima Guerra Mondiale*, Bari, 1968. Sono qui selezionate 166 su circa 100.000 sentenze.





Posta militare, intero postale con timbro  
 “verificato per censura” in un ovale



Posta militare intero postale del 1918 con timbro lineare  
 su due righe di “verificato per censura”

di fatto del tutto diverse da quelle accennate dall'accusato nella lettera. Ma se è da porsi in dubbio che egli abbia ucciso il carabiniere è certo invece per il tenore della lettera e per la malvagità di cui ha dato prova anche semplicemente vantandosi di un sì nefando delitto non suo, che egli prese parte cosciente e attiva alla rivolta, di cui l'uccisione del carabiniere fu un episodio.”

La sentenza del 29 agosto 1916 del Tribunale militare di guerra del XVII corpo d'armata<sup>8</sup> condannò a un anno di reclusione e 200 lire di multa il caporale P.G., perché aveva scritto in una lettera al padre “notizie relative allo stato sanitario delle truppe e relative alle operazioni militari diverse da quelle portate a conoscenza del pubblico dal governo e dai comandi”. In effetti era molto improbabile che fossero ufficialmente date dalle autorità le informazioni che P.G. voleva trasmettere alla propria famiglia, che però forniscono una descrizione assai precisa delle condizioni in cui si trovavano le truppe: “Abbiamo dovuto fermare il fuoco per forza che i cannoni per il gran caldo sono guastati nelle rigature, all'interno dell'anima, sicché adesso hanno rimasti con due cannoni soltanto. La nostra batteria ne ha toccato, così siamo rimasti con due. Altre due batterie di campagna sono rimasti senza del tutto – hanno dovuto portarli fuori di combattimento tutti. Le batterie da fortezza ne hanno guastate 10 cannoni anche loro. Abbiamo del gran danno, dei grandi guasti sulle armi. Se facciamo un'altro combattimento finite a quelle restiamo senza del tutto. E quello non è niente a confronto di tanti morti, di circa 30000 – per guadagnare 4 pietre e 4 boschi. (...) Se non finisce queste cose si diventa matti. Con i lavori che si fa e tribolare si va fuori con la testa di tutto. Mangiare poco e male (...) il pane duro e pieno di muffa, la carne congelata che viene dalla America che sfocessa un ghiorno – lasciare mangiare i soldati come le bestie (...) pane che ha tre quarti di farina e porcherie e una di frumento: mettono dentro

una biada in modo che viene duro come se fosse di cemento. Siamo sani per miracolo. Secchi, magri senza far la barba e sporchi come le bestie. Altro che i giornali che parlano che i soldati al fronte stanno bene, mangiano e bevono.”

La parzialità degli organi giudiziari emerge con tutta evidenza dalla sentenza del 29 luglio 1916 del Tribunale militare di guerra del XVIII corpo d'armata<sup>9</sup>, che condannò a sei mesi di carcere per lettera denigratoria il bersagliere C.G. Scrivendo a un amico, C.G. aveva descritto la pratica, assolutamente illegale, di legare davanti ai reticolati, e quindi esporre al fuoco del nemico, i soldati responsabili di mancanze: “C'è una disciplina che è terribile, uno che sbaglia un po' lo portano subito davanti ai reticolati ovvero ad una pianta, e lo legano davanti ai reticolati e lo fanno stare lì magari 3 o 4 ore e magari tutta la notte, secondo quello che à fatto. Immaginati tu che crudeltà che adoperano dopo che uno è già esposto al pericolo della sua propria vita, adoperano ancora quella crudeltà lì, ti dico la verità che trattano più bene le bestie che noi altri poveri soldati. Ti dico la verità che invece di venire dalla America, è meglio andare ancora più in là, ovvero buttarsi in un mare, invece di venire a fare questa vita schifosa ed a vedere queste cose qui.”

Non risulta che sia stata svolta alcuna indagine per accertare se si fosse verificato il grave reato descritto nella lettera. Anzi, il Tribunale diede senz'altro per scontato che C.G. avesse mentito e che egli fosse solo animato dall'intento di denigrare l'esercito italiano, dato che quest'ultimo, per definizione, non potrebbe mai fare ricorso a simili mezzi punitivi: “Le espressioni usate dal C. nella lettera in parte riportata, appaiono tosto denigratorie pel nostro esercito: se realmente nel nostro esercito si usasse portare i soldati, per un loro sbaglio qualsiasi, davanti ai reticolati, legandoli a

questi e lasciandoveli per varie ore, ed anche per tutta la notte' il C. avrebbe ragione di dire che i soldati vengono trattati da noi peggio delle bestie, ma per fortuna dell'onore del nostro esercito, nulla ci autorizza a ritenere per veri i fatti esposti dal C., anzi è ormai notorio e diffuso come da noi, pur dovendosi applicare, date le contingenze della guerra, la massima severità nella repressione delle mancanze, non si sia mai ricorso a mezzi che offenderebbero il sentimento di umanità.”

La sentenza del 14 gennaio 1918 del Tribunale militare di guerra del XXVII corpo d'armata, condannò a sei mesi di carcere militare per lettera denigratoria il soldato A.C., che aveva assistito alla fucilazione di due sbandati condannati a morte e l'aveva qualificata in una lettera a un amico “orrendo spettacolo”, così proseguendo: “Dopo più di due anni di guerra ove si è perso molti soldati, rovinare famiglie, rovinare le proprie posizioni e sprecato molto denaro, in poche ore si è perso tutto e qualche cosa di peggio, e per sciocchezze che meriterebbero qualche anno di carcere oppure inviarli in trincea vengono fucilati e di questi casi ne succedono ogni giorno. Si discute di fucilazione come se fosse di uccidere un pollo.”<sup>10</sup> Secondo il Tribunale, A.C. aveva travisato “la salutare sanzione del reato” e aveva vilipeso l'esercito, “disprezzando l'arma più potente che esso ha per garantire se stesso: il diritto cioè di punire severamente chiunque faccia opera dannosa alla rigida unità materiale e morale che è l'ossatura dell'esercito, il suo fondamento e la sua ragione d'essere”.

Oggi, a distanza di cento anni, possiamo solo pensare che A.C. avesse ragione, quando scriveva che i suoi superiori discutevano di fucilazione “come se fosse di uccidere un pollo”.

<sup>7</sup> In Forcella & Monticone, Plotone cit., p. 237

<sup>8</sup> In Forcella & Monticone, Plotone cit., p. 72

<sup>9</sup> In Forcella & Monticone, Plotone cit., p. 66

<sup>10</sup> In Forcella & Monticone, Plotone cit., p. 316

